

Ill.mo Signor Presidente
**Consiglio dell'Ordine
degli Ingegneri di Ferrara**
Corso Giovecca, 116
44100 F E R R A R A

Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Ferrara (parere legale sulle competenze dei professionisti tecnici in materia di impianti tecnologici).
Ns. rif.: 338.07.A-Ch

Riscontro la richiesta di parere legale avanzata da codesto Spett.le Consiglio dell'Ordine, giusta la richiesta del Suo Presidente *pro tempore* Dott. Ing. Franco Mantero, con nota del 26 gennaio u.s., in relazione al riparto di competenze tra le diverse figure di professionisti tecnici – periti industriali, geometri, architetti ed ingegneri – in materia di progettazione e realizzazione di impianti tecnologici.

In altre parole – e giusti anche i dubbi che possono desumersi dalla segnalazione pervenutaVi da parte di un iscritto al Vostro Ordine – si tratta di verificare se, e in quali termini, le figure professionali dianzi dette possano ritenersi abilitate a progettare e/o dirigere la realizzazione di impianti tecnologici in genere, come ad esempio l'impiantistica termica, meccanica, elettrica e simili.

In proposito, è bene dire subito che l'argomento in questione, pur avendo dato adito, nel corso degli anni, ad un certo contenzioso giudiziario (come qualsivoglia materia, del resto), non è tuttavia così controverso come quello che riguarda, magari, le competenze in materia di progettazione di opere e strutture in cemento armato.

La ragione più verosimile sta nel fatto che il mercato dell'ingegneria impiantistica risulta alquanto modesto e settoriale, ed – in quanto tale – è senz'altro meno foriero di contestazioni e, dunque, anche di controversie giudiziarie.

La conseguenza inevitabile è che la produzione giurisprudenziale sul punto non è particolarmente copiosa, né si possono rinvenire con facilità degli studi approfonditi o, comunque, dei contributi dottrinali esaustivi.

Con il presente lavoro, si procederà, allora, a prendere le mosse dal substrato normativo che disciplina la materia, cercando di evidenziare, per ciascun profilo, la presenza di eventuali orientamenti interpretativi di un qualche rilievo.

* * *

Per maggior comodità e chiarezza di esposizione, i quesiti, ai quali si tratta di rispondere col presente parere, richiedono di considerare separatamente le competenze delle singole figure professionali, passando ad esaminarle partitamente in punto di

DIRITTO

1. COMPETENZE DEI PERITI INDUSTRIALI.

In generale, la disciplina delle competenze professionali della figura del perito industriale si rinviene ancora oggi nel **R.D. 11 febbraio 1929, n. 275**, il cui **art. 16** così recita:

«Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

Possano inoltre essere adempiute:

a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;

b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;

c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;

d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale».

Ai fini che qui maggiormente ci interessano, si tratta di aver riguardo al primo comma, che fissa le competenze in maniera generale, e poi, in particolare, alla lettera *sub d)* del secondo comma.

Analizziamoli partitamente.

1.1. La specializzazione per settori.

Quanto al citato primo comma, la norma stabilisce il principio della specializzazione – se così vogliamo dire – prevedendo che ai periti industriali spettano le funzioni esecutive per i lavori inerenti alle singole specialità nell'ambito delle quali si sono diplomati.

Tale aspetto è stato ulteriormente ribadito dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «*Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali*», la quale, nell'introdurre per l'iscrizione all'albo dei periti industriali il requisito del possesso dell'abilitazione professionale,

ha rafforzato la suddivisione dell'albo in settori di specializzazione e la specificità dei diplomi conseguiti.

Così, infatti, l'art. 2, comma 3, nell'individuare i requisiti necessari per la partecipazione all'esame di Stato, stabilisce che i concorrenti devono aver compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, o frequentato un'apposita scuola superiore, o prestato un periodo di pratica biennale, etc., ma sempre con mansioni proprie «...della specializzazione relativa al diploma».

A sua volta, poi, il successivo quarto comma del medesimo art. 2 prevede che *«Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista **che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in settore affine**, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio»*.

Tale impostazione, che appare chiara già del testo letterale delle disposizioni normative richiamate, trova inoltre supporto e conferma nella giurisprudenza del Giudice amministrativo, che vi ha dato un'interpretazione puntuale e restrittiva. Invero, il Consiglio di Stato – nell'affrontare il caso specifico di due periti industriali con specializzazione in elettrotecnica, che avevano inteso sostenere la propria competenza alla redazione di progetti di costruzione e/o di allestimento di veicoli a motore – **si è espresso in senso negativo**, precisando che *«...infatti la competenza dei periti industriali iscritti all'albo professionale è limitata ai sensi dell'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, alle attività strettamente inerenti alla specializzazione relativa al diploma conseguito»* [1].

¹ Così la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6136, in *Bollettino legisl. tecnica*, 2001, 86.

Nella parte motiva, poi, della medesima pronuncia, il Consesso di Palazzo Spada ha chiarito: «*la legge 2 febbraio 1990 n. 17 [...] ribadisce ed accentua la suddivisione dell'albo in settori di specializzazione e la specificità dei diplomi conseguiti (già presente nel testo del R.D. n. 275 del 1929), mentre la disposizione di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge (che fa salvi “i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali” e non richiede il conseguimento dell'abilitazione per coloro che erano già iscritti) non è volta a salvaguardare eventuali iscrizioni contra legem (in quanto abilitative di attività non connesse alla specializzazione relativa al diploma conseguito)*».

Sulla stessa falsariga, si pone anche una chiara pronuncia del T.A.R. Marche di pochi anni fa, la quale ha specificato che, nell'albo dei periti industriali – come a suo tempo disposto dall'art. 2, II comma, del R.D. n. 275/1929 – “per ogni iscritto sarà indicato, nell'albo, per quali rami di attività professionale l'iscrizione ha luogo”, **e tanto esclude di per sé la possibilità di espletare qualsiasi attività professionale a prescindere dalla sua corrispondenza con la specializzazione cui l'iscrizione si collega** [2].

² In tal senso, la decisione **T.A.R. Marche, 19 settembre 2003, n. 1014**, in *www.giustizia-amministrativa.it*, nella cui motivazione si legge espressamente: «*In ogni caso e diversamente da quanto dedotto nel ricorso, l'art. 16 del R.D. n. 275/1929 non dispone affatto una sostanziale equiparazione tra periti industriali meccanici, elettrici o “affini” e quindi, anche tra i periti meccanici e quelli specializzati in telecomunicazioni, atteso che:*
– *il primo comma conferma espressamente la limitazione delle competenze professionali nell'ambito della rispettiva specializzazione, allorché ribadisce che “spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti”.*
– *“la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale”, ulteriormente consentita, nel secondo comma lett. d), “ai periti meccanici, elettricisti ed affini”, non può essere affatto intesa come affermazione di una generale ed indifferenziata attribuzione di competenze tra le specializzazioni indicate ai fini della realizzazione di semplici macchine senza calcolo infinitesimale, ma, più correttamente, costituisce il criterio di delimitazione delle competenze dei periti industriali con queste*

Già in altre occasioni, peraltro, la giurisprudenza aveva sostenuto tale impostazione ermeneutica, precisando, ad esempio, che un perito industriale, specializzato in energia nucleare, non è abilitato alla progettazione delle opere di consolidamento di strutture edilizie neppure se di modeste dimensioni, poiché la competenza alla progettazione di opere civili di tale portata si riferisce solo alla figura professionale dei periti industriali edili [3] e, ancora, i Giudici hanno evidenziato che «*Il perito industriale specializzato in telecomunicazioni non è abilitato alla firma dei progetti per impianti termici di cui al Tit. II, D.M. 1 dicembre 1975*» [4].

*

1.2. Semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche.

A sua volta, il secondo comma del succitato art. 16, R.D. n. 275/1929 individua delle generali attribuzioni ulteriori per tutti i periti industriali in genere, nell'ambito del funzionamento industriale delle aziende, benché sempre nei limiti delle mansioni delle singole specialità (lett. a), nonché una serie di competenze particolari per determinate categorie di perito industriale [da lett. b) a lett. d) del predetto secondo comma].

Tralasciando, in questa sede, le attribuzioni dei periti edili e di quelli navali – le mansioni dei quali non hanno specifica attinenza con l'oggetto del presente parere – puntiamo, invece, l'attenzione sui periti meccanici, elettricisti ed affini, ai quali la lettera *sub d)* del citato art. 16,

distinte specializzazioni rispetto a quelle proprie dei professionisti con corrispondenti specializzazioni, collegate, però, ad un titolo di studio superiore a quello di perito: tanto, del resto, è evidente nella precedente lett. b), allorché è ribadita la competenza dei periti “edili” per la progettazione di “modeste costruzioni civili”, noto criterio distintivo rispetto alle competenze degli ingegneri civili».

³ Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2002, n. 2210, in *Riv. giur. edilizia*, 2002, I, 1443.

⁴ Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 13 maggio 1982, n. 250, in *Foro Amm.*, 1983, I, 1755.

comma 2, consente di effettuare la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.

La norma, in buona sostanza, delimita le competenze professionali del perito industriale, in tale settore, individuando due **diversi requisiti**: l'uno in positivo e l'altro in negativo. Da un lato, cioè, deve trattarsi di macchine ed installazioni "semplici"; dall'altro lato, la relativa progettazione e direzione non devono richiedere l'applicazione – e, dunque, la conoscenza in capo al professionista tecnico – dei procedimenti del calcolo infinitesimale.

I) Quanto al requisito della **semplicità**, la giurisprudenza ha precisato innanzitutto che le attribuzioni dei periti sono individuate secondo un dato testuale, in forza del quale l'aggettivo "semplici" – per non risultare palesemente forzato – deve considerarsi riferito non solo alla progettazione di macchine, ma anche alle installazioni.

In tal senso, già una sentenza del T.A.R. di Lecce di una decina d'anni fa ^[5], poi successivamente confermata, in sede d'appello, dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato in maniera esplicita: «*L'art. 16, lett. d), R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, che prevede l'attribuzione ai periti industriali elettricisti della progettazione di semplici macchine ed installazioni elettriche, le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale va interpretato nel senso che **l'aggettivo "semplici" non si riferisce solo alla progettazione delle macchine ma anche alle installazioni***» ^[6].

⁵ Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 15 aprile 1995, n. 312, in *Foro Amm.*, 1995, 2822.

⁶ Così la decisione Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2002, n. 3586, in *Foro amm. CdS*, 2002, 1677.

Nella sostanza, poi, è chiaro che la nozione di progettazione “non semplice” può presentare profili problematici non indifferenti sotto l’aspetto pratico [7], per la difficoltà concreta di stabilire un *discrimen* tra un intervento di competenza del perito industriale e un altro intervento che esorbiti dalle sue attribuzioni.

Quanto alla casistica – giusto per esemplificare – il Giudice amministrativo ha ritenuto che sia da escludere la competenza professionale della categoria in parola «...*nelle ipotesi in cui la prestazione richiesta sia da ricondurre a lavori di “speciale o particolare complessità” (fattispecie di gara, riservata agli ingegneri, per l’affidamento della progettazione preliminare relativa alla realizzazione in un Comune degli impianti di illuminazione, di informazione e segnalazione, di allarme e controllo)*» [8], ma è chiaro che si tratta di una verifica da effettuarsi volta per volta, in relazione alla fattispecie concreta.

II) Se il parametro della semplicità abbiamo visto essere di difficile valutazione, assai più facile è, invece, applicare il requisito negativo, che contempla la **non necessità del calcolo infinitesimale**.

Si tratta, invero, di una verifica tecnica oggettiva, che il Giudice ben può delegare ad un consulente.

Su questa falsariga, il T.A.R. per la Lombardia, per esempio, ha giudicato esulare dall’ambito della competenza professionale dei periti industriali la progettazione e direzione lavori per **opere di completamento di una rete di metanizzazione**, le quali presentavano un grado di difficoltà, tale da richiedere il ricorso a calcoli matematici di tipo complesso, come tali riservate agli ingegneri [9].

⁷ In tal senso, espressamente, la parte motiva della predetta decisione Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2002, n. 3586, *cit.*.

⁸ Cfr. T.A.R. Sardegna, 18 gennaio 2002, n. 9, in *Foro amm. TAR*, 2002, 289.

⁹ Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 3 settembre 2003, n. 1200, in *Foro amm. TAR*, 2003, 2549.

Nella parte motiva di tale decisione – che vale la pena riportare *in parte qua* per la precisa ricostruzione della problematica – si legge infatti: «Normalmente i periti industriali, ciascuno nei limiti delle rispettive specialità, svolgono “le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti” ed inoltre, potendosi qualificare quali affini ai periti meccanici, ai sensi del 2° comma, lett. d) del medesimo art. 16 del R.D. n. 275/1929, eseguono “la progettazione, la direzione...delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche...le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale”.

È evidente che l'attività di progettazione, comportante quella di elaborazione, nonché l'attività immediatamente consequenziale di direzione lavori, costituenti l'oggetto dell'incarico in parola, non possano considerarsi meramente esecutive.

Si tratta, perciò, di valutare se le stesse possano considerarsi come attività concernenti installazioni meccaniche semplici, le quali, come tali, non comportino il ricorso a complessi calcoli matematici, che richiedono una competenza più ampia e superiore rinvenibile in capo agli ingegneri e non già ai periti industriali.

In proposito il Collegio dei periti industriali interveniente asserisce che l'attività qui in questione non presenti affatto particolari difficoltà ed invoca la normativa di cui al D.M. 24.11.1984, che, nelle tabelle ivi allegate, indicherebbe pedissequamente a priori “le soluzioni applicative a tutte le possibili problematiche da affrontare” nella realizzazione di condutture per il trasporto di gas naturale.

A suo dire, l'attività che il perito industriale deve porre in essere si risolverebbe in una mera applicazione al caso concreto di tali previsioni, senza necessità alcuna di ricorrere al calcolo infinitesimale.

Detto ordine di idee non può essere condiviso.

Come ha ben evidenziato la difesa del ricorrente, infatti, il citato D.M. contiene unicamente le “norme di sicurezza antincendio per il trasporto, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale...”, non potendosi, per ciò stesso, ritenere che tutta l’attività di progettazione in questione si risolva nell’applicazione delle suddette norme.

Questa deve tener conto, oltre che della sicurezza, dell’efficienza dell’impianto da valutarsi in relazione all’ambiente fisico nel quale va realizzato e richiedente l’esecuzione di simulazioni e di calcoli matematici matriciali, sicuramente ancora più complessi di quelli infinitesimali.

Il progettista deve, infatti, considerare gli effetti che si andranno a determinare sull’impianto stesso nelle diverse condizioni di esercizio.

Deve concludersi che l’attività considerata presenta un grado di complessità tale da richiedere il ricorso a complessi calcoli matematici, possibile solo per gli ingegneri».

Del pari, la giurisprudenza ha escluso che, ai sensi dell’art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, un’Amministrazione pubblica possa legittimamente affidare ad un perito industriale «...l’incarico di **progettazione e direzione di costruzioni ed installazioni di impianti di pubblica illuminazione di un centro abitato**, nel caso in cui detti progetti richiedono l’applicazione del calcolo infinitesimale» [10].

*

1.3. Irrilevanza delle modifiche ai corsi di studio.

Da ultimo, merita di essere evidenziato che la disciplina sostanziale di riferimento – risalente, come si è visto, al 1929 – risulta

¹⁰ Così T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 15 aprile 1995, n. 312, *cit.*, con la quale il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi avverso la deliberazione con la quale un Comune della zona aveva affidato ad un geometra e perito industriale elettronico l’incarico di redigere il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione ed ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro storico, per un importo di circa 400 milioni di vecchie lire.

oramai verosimilmente inadeguata, anche alla luce delle modificazioni intervenute nelle materie, negli orari e nei programmi d'insegnamento degli istituti per periti industriali. Ciò nonostante, va detto altrettanto chiaramente che finchè il legislatore non provvederà a recepire tali istanze della categoria, intervenendo a disciplinare in maniera nuova le competenze professionali dei periti industriali, l'interprete e chiunque sia chiamato ad applicare le norme *de quibus*, non potrà discostarsi dal dato normativo, magari vetusto e inadeguato, ma tuttora esistente e in vigore.

Ciò, del resto, trova supporto nella stessa interpretazione della giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che in costanza della disposizione di cui all'art. 16, R.D. n. 275/1929, «...nessun rilievo può, attribuirsi, per dirimere la questione che qui occupa, né al mutamento dei programmi di insegnamento nelle scuole per periti industriali, né alla modifica delle materie d'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale» [11].

* * *

2. COMPETENZE DEI GEOMETRI.

Passando, ora, ad altra categoria professionale, vediamo di analizzare se, nella materia in questione, possa ravvisarsi una qualche competenza in capo ai geometri.

Anche per tale figura di professionisti tecnici, le relative attribuzioni sono disciplinate da un Regolamento alquanto risalente nel tempo, ossia dal **R.D. 11 febbraio 1929, n. 274**, il cui **art. 16** così espressamente dispone:

«L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

¹¹ Così la parte motiva della decisione T.A.R. Sardegna, 18 gennaio 2002, n. 9, in *Foro amm. TAR*, 2002, 289.

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m) ;

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici».

Un'attenta lettura della norma **conduce facilmente ad escludere una generale competenza dei geometri in materia di impiantistica**, come più volte precisato in giurisprudenza [12].

¹² Cfr., per esempio, le decisioni Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 1978, n. 1187, in *Cons. Stato*, 1978, I, 1759 e T.A.R. Emilia Romagna,

Sul punto, per esempio, si rinviene una chiara decisione del T.A.R. Sardegna, di circa un lustro fa, la quale ha evidenziato, in linea generale, che le uniche attribuzioni della figura del geometra in materia di impianti tecnologici sono quelle «...**che attengono alla parte edilizia in senso stretto** e non anche impianti che, per esigenze di sicurezza presuppongono un'apposita preparazione professionale che non rientra in quella istituzionale dei geometri» [13].

D'altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l'analogo articolo 16 del R.D. n. 275/1929, recante – come abbiamo visto più sopra – la disciplina della professione dei periti industriali, contiene un'esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici, a differenza proprio di quanto stabilisce l'art. 16 del R.D. n. 274/1929 sulla professione di geometra: e dunque, poiché i due testi normativi sono stati emanati contemporaneamente e seguendo uno schema comune, deve ragionevolmente ritenersi che l'affermazione (esplicita) della competenza per certi settori in favore dei periti, significhi automaticamente l'esclusione (implicita) delle medesime attribuzioni in capo ai geometri [14].

Un tanto in linea generale.

Si devono, tuttavia, prendere in considerazione alcune delle voci del dettato normativo di cui al citato art. 16, R.D. n. 274/1929, dalle quali derivano, comunque, delle limitate attribuzioni di tal genere anche alla figura del geometra.

Bologna, 25 marzo 1982, n. 147, in *T.A.R.*, 1982, I, 1556. Tali pronunce hanno chiaramente rilevato che le normative, come il D.M. 1° dicembre 1975 – laddove si richiede che i progetti per l'installazione degli impianti vanno firmati da un ingegnere o da un "tecnico abilitato" – non intendono fare riferimento anche ai geometri, «...i quali sono privi di una specifica preparazione in impianti tecnologici».

¹³ Così espressamente la parte motiva della sentenza T.A.R. Sardegna, 19 novembre 2002, n. 1591, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

¹⁴ In termini, la parte motiva di Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 1978, n. 1187, *cit.*, e di T.A.R. Sardegna, 19 novembre 2002, n. 1591, *cit.*.

Vediamole partitamente.

2.1. Modeste opere di irrigazione e bonifica.

In primis, si tratta della lettera *sub b)*, in forza della quale il geometra può effettuare operazioni di tracciamento di canali di irrigazione e di scolo, ogniqualvolta abbiano tenue importanza.

Naturalmente, il concetto di “tenue importanza” risulta assai generico e di difficile individuazione pratica, non potendo che essere rimesso ad una valutazione caso per caso.

Tale norma risulta, poi, strettamente correlata con la successiva lettera *sub l)*, la quale autorizza i geometri a progettare, dirigere e sorvegliare i lavori di irrigazione e di bonifica e di provvista d'acqua per le aziende rurali, con esplicita esclusione, però, della redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione lavori.

Il principio è sempre quello secondo cui la categoria professionale dei geometri è abilitata a progettare impianti di irrigazione, in senso lato, purché di dimensioni e di importanza ridotte, anche se si tratta – come dianzi evidenziato – di un concetto molto labile e di individuazione concreta assai complessa.

La stessa giurisprudenza amministrativa – che, peraltro, non è copiosa sul punto – non appare sicura, nell'individuare dei canoni ermeneutici certi e determinati.

Così, per esempio, una decisione del T.A.R. valdostano di quasi una quindicina di anni fa ha ritenuto di rifarsi alle indicazioni contenute nella tariffa professionale dei geometri, pronunciandosi nei seguenti termini: «*Ai sensi dell'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, e dell'art. 57, lett. l), L. 2 marzo 1949 n. 144 – che ha una funzione di mera competenza e di recepimento integrale della disciplina contenuta nell'art.*

16 cit. – in materia di definizione delle competenze professionali dei geometri, spetta al geometra la competenza a progettare impianti di irrigazione agricola, che abbiano una portata inferiore ai 100 litri al secondo, ed a dirigere i relativi lavori [15].

In realtà – come vedremo – la portata innovativa delle disposizioni sulle tariffe professionali è tutt’altro che certa.

*

2.2. Impianti elettrici in genere.

In proposito, è stato evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che «*Ai sensi dell’art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che fissa inderogabilmente oggetto e limiti della competenza professionale dei geometri, la progettazione degli impianti elettrici non è contemplata tra le attribuzioni professionali di questi*» [16].

La motivazione di tale sentenza ha preso le mosse dalla tassativa elencazione contenuta nel predetto art. 16 del Regolamento professionale dei geometri, evidenziando che ivi la progettazione di impianti elettrici non è affatto contemplata.

Né alcun argomento – in favore della tesi della competenza del geometra – può trarsi dalla lett. m) del citato art. 16, a mente della quale fra le attribuzioni dei geometri sono comprese quelle che si estrinsecano in attività di “*progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*”, in quanto, dal chiaro tenore letterale di tale disposizione, emerge che le competenze del geometra ivi previste sono di natura strettamente edile.

Né argomentazioni favorevoli – prosegue sempre la sentenza in esame – possono desumersi dalla tariffa degli onorari per le prestazioni

¹⁵ T.A.R. Valle d’Aosta, 23 agosto 1993, n. 96, in *Foro Amm.*, 1993, f. 11-12.

¹⁶ Così T.A.R. Sardegna, 19 novembre 2002, n. 1591, in *Ragiusan*, 2004, 241/267.

professionali dei geometri, che disciplina la remunerazione dell'attività di progettazione di "impianti di servizi primari", essendo comunque indiscusso che le disposizioni finalizzate a disciplinare il tariffario professionale di tale categoria di Tecnici non hanno certo abrogato le norme sostanziali contenute nel R.D. n. 274/1929, il quale solo, pertanto, costituisce tutt'ora la disciplina dello *status* di geometra e ne prevede le relative attribuzioni.

*

2.3. Impianti di illuminazione stradale.

Sul punto, l'interpretazione delle norme in materia ha sottolineato la tassatività dell'elenco delle attribuzioni professionali dei geometri contenuto nell'art. 16 del relativo Regolamento [17], e poiché gli impianti di illuminazione stradale non vi sono espressamente ricompresi, si è dedotto che, in difetto di una previsione normativa *ad hoc* e di una specifica preparazione professionale, va categoricamente esclusa la competenza del geometra in materia di progettazione ed esecuzione dell'impianto di illuminazione a mezzo dell'energia elettrica sul territorio comunale.

In tal senso, si è chiaramente espresso il Giudice amministrativo, precisando che un impianto di illuminazione stradale, compresi i lavori di interrimento dei cavi esistenti, nonché la scelta di tutto il materiale elettrico da utilizzare, non sono certo di competenza

¹⁷ In giurisprudenza, si veda già la risalente pronuncia T.A.R. Emilia Romagna, 15 settembre 1977, n. 422, in *T.A.R.*, 1977, I, 3509. Ma circa la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 16, R.D. n. 274/1929 si è espressa anche la dottrina. In termini, per esempio, cfr. M. CIACCIA, voce *Geometri (ordinamento professionale e previdenza sociale)*, in *Noviss. Digesto, App.*, Torino, 1980, 941, il quale ha sostenuto come «...il legislatore, nel fissare la norma in questione, abbia voluto consentire [...] esclusivamente le attività ivi elencate». Nel medesimo senso, si veda C. GRECA, *La competenza professionale dei geometri in materia di progettazione urbanistica*, in *Dir. giur. agraria*, 2002, 466.

della categoria dei geometri [18], ma sulla stessa falsariga, del resto, si rinviene anche una specifica pronuncia della Suprema Corte civile, adita in sede di richiesta del pagamento del compenso professionale.

La Cassazione, in proposito, ha sentenziato che «*La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale non rientra tra le attribuzioni professionali dei geometri, quali sono indicate tassativamente dall'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, bensì fra quelle degli ingegneri ed architetti con la conseguenza che il geometra, che abbia espletato siffatto incarico commessogli da un comune, non ha diritto a compenso per l'opera prestata, in ragione della nullità del relativo contratto*» [19].

*

2.4. Impianti di riscaldamento.

Sul punto, il contenzioso risulta assai ridotto, specie nei tempi più recenti.

Si rinvencono, tuttavia, alcune vecchie decisioni dei Tribunali amministrativi regionali, secondo le quali «*Lo svolgimento di compiti di progettazione per l'adeguamento degli impianti di riscaldamento degli stabili alle norme vigenti non rientra nelle attribuzioni professionali dei geometri*» [20].

Del pari, è stato sentenziato che «*È legittimo il provvedimento col quale l'Associazione nazionale per il controllo della combustione nega l'approvazione del progetto di impianti di riscaldamento, perché firmato da un geometra*» [21].

¹⁸ Cfr. T.A.R. Sardegna, 19 aprile 1995, n. 547, in *T.A.R.*, 1995, I, 3385.

¹⁹ Così Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1992, n. 11994, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, f. 11.

²⁰ In termini, T.A.R. Valle d'Aosta, 9 gennaio 1981, n. 5, in *Foro Amm.*, 1981, I, 2040. Analogamente, cfr. T.A.R. Emilia Romagna, 15 settembre 1977, n. 420, in *T.A.R.*, 1977, I, 3505.

²¹ T.A.R. Emilia Romagna, 17 settembre 1977, n. 421, in *Foro Italiano*, 1979, III, 675.

Allo stesso modo, si è peraltro pronunciato anche il Consesso di Palazzo Spada, evidenziando che «*Le norme che disciplinano le attribuzioni professionali dei geometri vanno logicamente correlate alla specifica preparazione dei detti professionisti e vanno quindi interpretate nel senso che essi sono abilitati a progettare costruzioni di modeste dimensioni **ed impianti che attengono alla parte edilizia in senso stretto e non anche impianti** che per le esigenze di sicurezza presuppongono un'apposita preparazione professionale; pertanto, il D.M. 1 dicembre 1975, recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, là dove prevede che i progetti per l'installazione degli impianti stessi vanno firmati da un ingegnere o da un "tecnico abilitato", non ha inteso far riferimento anche ai geometri, **i quali sono privi di una specifica preparazione in impianti tecnologici***» [22].

In ogni caso, tale impostazione interpretativa appare senza dubbio ragionevole e logica, ove si consideri che gli impianti di riscaldamento non sono minimamente menzionati nell'art. 16 del Regolamento professionale dei geometri e che l'elencazione ivi contenuta è comunemente considerata tassativa, come abbiamo visto al punto precedente.

*

2.5. Impianti collegati alle opere viarie.

A fronte dell'interpretazione restrittiva esaminata nei precedenti paragrafi, in ordine alle diverse tipologie di impiantistica, si rinvengono, tuttavia, alcune decisioni giurisprudenziali piuttosto favorevoli con riferimento agli impianti tecnologici collegati alle opere viarie.

²² Così Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 1978, n. 1187, *cit.*. Sulla stessa falsariga si esprime, inoltre, la decisione T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 25 marzo 1982, n. 147, in *T.A.R.*, 1982, I, 1556.

Così, alla luce di un'interpretazione evolutiva dell'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che tenga conto anche delle novità introdotte dalla L. 2 marzo 1949 n. 144 (recante «*Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri*»), secondo un criterio di normalità, si è ritenuto che possano rientrare nella competenza professionale dei geometri (nella categoria delle opere di urbanizzazione) la progettazione di una strada che non preveda opere di una certa complessità (quali, ad esempio, ponti, gallerie o grossi muri di contenimento), nonché del sistema di collegamento alla preesistente rete fognaria e raccolta delle acque piovane, ove non si tratti di opere di grande rilievo. [23].

Analogamente, si era pronunciata anche una precedente decisione del T.A.R. Valle d'Aosta [24], che, sempre prendendo il via dalla legge sulle tariffe professionali – giudicata innovativa delle attribuzioni previste nel R.D. n. 274/1929 [25] – aveva statuito: «*Benché il settore dei lavori fognari non sia compreso espressamente tra le competenze dei geometri previste dall'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, non può escludersi assolutamente una competenza in materia di detti professionisti, dal momento che la L. 2 marzo 1949 n. 144 (recante approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni dei geometri) ha accresciuto (anche in materia di fognature) la competenza professionale dei geometri, la cui delimitazione va effettuata in base al criterio*

²³ Cfr. T.A.R. Sardegna, 19 aprile 1995, n. 547, in *T.A.R.*, 1995, I, 3385.

²⁴ È la pronuncia T.A.R. Valle d'Aosta, 23 novembre 1985, n. 119, in *T.A.R.*, 1986, I, 172.

²⁵ Nella parte motiva della citata sentenza T.A.R. Valle d'Aosta, n. 119/1985, si legge infatti: «*La L. 2 marzo 1949 n. 144 conferisce ai geometri, nel momento in cui determina i loro compensi in relazione ai compiti, una competenza professionale più ampia di quella loro riconosciuta dal R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, con una delimitazione del campo operativo costituito dalla "modestia" e "tenuità" dell'opera rilevabile e dal costo e dalla mancata necessità di risolvere problemi costruttivi.*

quantitativo economico e tecnico-qualificativo della modestia o tenuità dell'opera».

Inutile dire, però, che si tratta di decisioni piuttosto isolate, in contrasto con l'interpretazione largamente dominante ed, anzi, spesso contraddette, in sede d'appello, dal Consiglio di Stato, com'è capitato per la succitata pronuncia del T.A.R. Valle d'Aosta. In quel caso, il Supremo Giudice amministrativo ha precisato, in buona sostanza, che la delegificazione (effettuata con la L. 18 ottobre 1961 n. 1181) della normativa che determina le tariffe dei geometri, non ha abrogato le disposizioni sostanziali riguardanti lo status del geometra, alle quali solo ci deve riferire per l'individuazione delle attribuzioni tipiche di tale figura di professionista [26].

*

2.6. La materia della sicurezza degli impianti.

Lo stesso principio, peraltro, era stato sottolineato anche in materia di sicurezza degli impianti, laddove alcune pronunce dei Giudici amministrativi avevano evidenziato che la delegificazione della normativa che determina le tariffe di geometri non aveva ampliato le normali attribuzioni spettanti ai geometri sulla scorta della relativa disciplina sostanziale, le competenze dei quali «...non comportano la soluzione di problemi particolari devoluti a professionisti di rango superiore, **quali quelli connessi alla verifica della sicurezza degli impianti ex L. 5 marzo 1990 n. 46**» [27]

²⁶ Cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 1992, n. 3, in *Riv. giur. edilizia*, 1992, I, 425. In dottrina, concordano con questa impostazione interpretativa più rigorosa M. BREGANZE, *Urbanistica ed edilizia: le competenze dei progettisti*, in *Riv. giur. urbanistica*, 1992, 632; nonché P. MARZARO GAMBA, *Considerazioni sui limiti della competenza professionale dei geometri (con particolare riguardo ai rapporti tra il R.D. 11 febbraio 1429, n. 274 e la legge 2 marzo 1949, n. 144)*, *ivi*, 1992, 216.

²⁷ T.A.R. Lazio, sez. III, 14 febbraio 1995, n. 360, in *T.A.R.*, 1995, I, 1056.

La competenza dei geometri in siffatta materia era stata, infatti, esclusa espressamente dal D.M. 17 febbraio 1993, il quale – sottoposto al vaglio del Giudice amministrativo – era stato giudicato legittimo *in parte qua* dal T.A.R. Lazio con la succitata pronuncia: «*Deve ritenersi legittima l'esclusione, operata dal D.M. 17 febbraio 1993, della facoltà di iscriversi negli appositi elenchi dei professionisti abilitati alle verifiche di conformità degli impianti relativi ad edifici adibiti ad uso civile di cui all'art. 14, L. 5 marzo 1990 n. 46, con riferimento agli architetti, ai fisici e ai geometri, i quali difettano di una specifica competenza in relazione alla particolare tipologia delle opere in questione e dei relativi accertamenti da compiere, come si desume dai rispettivi ordinamenti professionali*».

Va, peraltro, detto che, più di recente, con il **D.M. 6 aprile 2000**, recante “*Modifica al D.M. 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti*”, è stata eliminata – almeno formalmente – l'incompetenza dei geometri, nel senso che **l'art. 2, comma 1**, del citato Decreto Ministeriale non individua più le categorie professionali di soggetti che possono iscriversi negli elenchi in questione, limitandosi a recitare in maniera del tutto generica: «*Gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilità a norma dell'art. 348 c.p., ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza*».

Tale Decreto, tuttavia, prevede esplicitamente che i tecnici iscritti negli appositi elenchi – dei quali il medesimo D.M. disciplina la formazione – possono operare **nei limiti delle rispettive competenze professionali**, con la conseguenza che esso non ha arrecato alcun

mutamento/ampliamento delle attribuzioni sostanziali dei geometri, per come previste tassativamente dal tuttora vigente R.D. n. 274/1929.

* * *

3. COMPETENZE DEGLI ARCHITETTI.

Da ultimo, si tratta di verificare la sussistenza di eventuali competenze, in materia di macchine ed impianti, che possano ricondursi alla categoria degli architetti.

Si tratta della figura professionale, per certi versi, più vicina agli ingegneri, in quanto entrambe le categorie comprendono tecnici laureati.

E medesima – com'è noto – è anche la legge che ne disciplina le attribuzioni, ossia il vecchio R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante, per l'appunto, *«Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto»*.

Al fine di addivenire alla corretta individuazione delle competenze degli architetti e alla distinzione con quelle esclusive degli ingegneri, bisogna prendere le mosse dal dettato normativo dell'**art. 51** del succitato Regio Decreto, il quale prevede le attribuzioni esclusive della figura dell'ingegnere, così stabilendo: *«Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo»*.

A sua volta, il successivo **art. 52** individua, invece, le attribuzioni esclusive degli architetti e quelle – diciamo così – “miste”, ossia ammissibili per entrambe le categorie:

«Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 [28], per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere».

A fronte di tali norme, la stessa giurisprudenza amministrativa non risulta essere sempre concorde, potendosi rinvenire due diversi orientamenti, dei quali merita dar conto separatamente.

3.1. La dominante interpretazione restrittiva.

In linea generale, va detto che il Capo IV del Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato col predetto R.D. n. 2537/1925, disciplina – appunto – l'oggetto ed i limiti delle competenze spettanti a tali due figure professionali di Tecnici laureati.

Al riguardo, **non si ritiene generalmente riscontrabile una completa equiparazione tra tali categorie di professionisti.**

L'art. 51, concernente la professione di ingegnere, **prevede una competenza di carattere generale**, che prende in considerazione interventi di vario tipo, relativi alla progettazione, conduzione e stima con riferimento alle “costruzioni di ogni specie”, nonché all'impiantistica civile ed industriale, alle infrastrutture ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, riconoscendo, in senso lato, un'abilitazione comprendente ogni forma di applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni di estimo.

²⁸ Ad oggi, la disposizione normativa dell'art. 52 in esame deve intendersi riferita al c.d. “Codice Urbani” di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*».

Il successivo **art. 52 limita, invece, la competenza professionale degli architetti alle sole “opere di edilizia civile”**, che rientrano pure tra le attribuzioni degli ingegneri, eccetto per quanto riguarda la parte “non tecnica” degli interventi su edifici di rilevante interesse storico-artistico [29].

Orbene, non vi è dubbio che nella nozione di “edilizia civile” siano da comprendere **tutte le opere anche connesse ed accessorie**, come quelle che riguardano l'impiantistica in genere (termoidraulica, elettrica, etc.), purché ovviamente si tratti di “pertinenze” al servizio di singoli fabbricati o, comunque, di singoli complessi edilizi [30].

In tal senso, si esprime la giurisprudenza ampiamente maggioritaria, precisando che «*Rientrano tra le competenze dell'architetto la progettazione e la direzione dei lavori relativi ad opere ed impianti che siano posti a diretto servizio dei singoli fabbricati, quali opere di edilizia civile, e non siano poste al servizio dell'abitato nel suo insieme*» [31].

Al contrario, si ritiene generalmente che **non** rientrino nel concetto di “opere di edilizia civile” gli incarichi riguardanti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, come ad esempio la costruzione o l'ampliamento della rete idrica comunale. In un caso

²⁹ Tale problematica, però, non risulta di particolare rilevanza ai fini della presente trattazione. In proposito, dunque – ove di interesse – sia consentito rinviare ad un ampio lavoro del sottoscritto di un paio di anni fa: D. CHINELLO, *Riparto di competenze tra architetti ed ingegneri per gli interventi su immobili di interesse storico-artistico*, in *Appalti Urbanistica Edilizia*, 2005, 131.

³⁰ Cfr., *ex multis*, la parte motiva della sentenza T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 14 agosto 1998, n. 2751, in *Giur. merito*, 1999, 597, secondo la quale rientrano tra le opere di edilizia civile – che possono essere progettate anche dagli architetti, oltreché dagli ingegneri – pure gli impianti tecnici, quando però abbiano carattere connesso ed accessorio, e si tratti di pertinenza di un singolo fabbricato o complesso edilizio, con la conseguenza che – argomentando *a contrariis* – esulano dalle attribuzioni dell'architetto tutte le opere di ingegneria idraulica di carattere più marcatamente tecnico-scientifico, come – nello specifico – la progettazione dell'ammodernamento ed ampliamento della rete idrica di un comune.

³¹ Così T.A.R. Valle d'Aosta, 20 luglio 2000, n. 141, in *Appalti Urbanistica Edilizia*, 2001, 435.

siffatto, la giurisprudenza ha evidenziato che «...*tali lavori, concernenti gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell'acqua, non sono riconducibili all'ambito dell'edilizia civile, ma piuttosto rientrano nell'ingegneria idraulica che, ai sensi degli artt. 51 del citato regolamento, forma bensì oggetto riservato alla professione di ingegnere.*

Ciò risulta confermato dal successivo art. 54 che, pur estendendo, in via eccezionale, la competenza ordinaria degli architetti diplomati entro una certa data, fa esplicita eccezione per una serie di applicazioni, di carattere più marcatamente tecnico-scientifico, tra le quali appunto le "opere idrauliche"» [32].

In tal senso, si era già espresso, un quarto di secolo fa, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che aveva affrontato il problema in sede consultiva, esaminando la possibilità di ricondurre le opere in questione (opere igieniche poste a servizio dell'abitato, come acquedotti, fognature, impianti di depurazione, ma anche opere viarie e, più in generale, riconducibili alla nozione di opere di urbanizzazione) nel novero di quelle di "edilizia civile", attribuibili anche agli architetti [33].

Tale Organo consultivo, infatti, partendo dall'esame dell'espressione letterale di "edilizia civile", contenuta nella norma, era giunto a concludere che quel termine fosse stato utilizzato dal Legislatore nel suo stretto significato originario, derivante direttamente dal latino *aedes*, "casa", per cui in forza della lettera dell'art. 52 succitato, il Consiglio Superiore LL.PP. aveva sostenuto che il campo delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria in genere doveva essere tenuto separato e distinto dall'edilizia vera e propria, così

³² Si veda ancora la motivazione di T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 14 agosto 1998, n. 2751, *cit.*.

³³ Cfr. Cons. Sup. Lav. Pubbl., 16 dicembre 1983, in G. TURCO LIVERI, *Le prestazioni professionali in edilizia e urbanistica*, Rimini, 1986, 135 ss..

che la progettazione e direzione delle relative opere non potevano rientrare tra le attribuzioni degli architetti [34].

In seguito, era giunto alla medesima conclusione anche il Consiglio di Stato, adito sempre in sede consultiva, il quale – giusta l'interpretazione sistematica di tutto il Capo IV del R.D. n. 2537/1925 – aveva escluso che potesse ricomprendersi fra le competenze dell'architetto anche l'esecuzione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione a servizio dell'abitato in genere, mentre vi rientravano senz'altro gli impianti tecnologici strettamente connessi con la realizzazione di singoli fabbricati [35].

In questi termini, inoltre, ha avuto modo di esprimersi anche il Giudice civile, chiamato a dirimere una controversia circa la spettanza o meno degli onorari professionali ad un architetto, che aveva realizzato – in termini di progettazione e successiva direzione lavori – delle opere di urbanizzazione: *«Ai sensi degli art. 51-52 R.D. n. 2537 del 1925, sussiste una competenza esclusiva degli ingegneri in tema di acquedotti, fognature, impianti di depurazione a servizio dei centri abitati in genere, mentre, rientrano nella competenza anche del progettista architetto gli impianti igienici strettamente connessi con i singoli fabbricati. La conseguenza è che i progetti relativi al prolungamento della rete fognaria ed alla costruzione di un impianto di depurazione di un comune rientrano nella sfera di competenza esclusiva degli ingegneri, cosicché risulta affetto da nullità il contratto d'opera intellettuale con cui viene affidato ad un*

³⁴ Sotto altro profilo, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva inoltre rilevato che l'espressione "opere di edilizia civile" «non può [...] assumere un significato generale e comprendere anche le opere di ingegneria civile che sono dettagliatamente indicate dall'art. 51 [...] opere che lo stesso art. 51 assegna alla competenza dell'ingegnere e non dell'architetto. Non sarebbe logico che la legge, dopo l'elencazione puntuale delle opere di competenza dell'ingegnere, fatta dall'art. 51, passasse nell'art. 52 a stabilire con una dizione generica, la competenza professionale dell'architetto».

³⁵ Cons. Stato, sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538, in *Riv. amm. Rep. Ital.*, 1986, 583.

architetto l'incarico per la redazione dei progetti in dette materie, per violazione della norma imperativa di cui al r.d. n. 2537 del 1925» [36].

Ma sulla stessa falsariga, si rinvencono anche alcune decisioni del Giudice penale [37].

Né tale impostazione può ritenersi venuta meno, a seguito della modifica dei piani di studi intervenuta nel corso degli anni, che ha condotto gli studenti in architettura ad ampliare lo studio delle materie tecniche, come anche la dottrina ha già avuto modo di evidenziare, sposando l'impostazione ermeneutica più restrittiva di cui si è appena dato conto [38].

Sul punto, del resto, hanno già avuto modo di esprimersi i Giudici amministrativi, evidenziando che *«L'evoluzione degli studi per il conseguimento della laurea in architettura, pur avendo determinato un ampliamento delle conoscenze tecniche degli architetti rispetto alla situazione esistente al momento dell'emanazione del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, non ha comportato una sostanziale equiparazione del*

³⁶ Trib. Roma, 12 aprile 1999, in *Dir. e giur.*, 2001, 353, con nota di A. DELL'ORSO, *La nullità del contratto d'opera intellettuale ex a. 2231 c.c. e la diversa competenza degli architetti e degli ingegneri*, *ivi*, 2001, 354 ss., ove l'Autore ha affrontato il problema di conseguire il pagamento delle spese e competenze, da parte del professionista tecnico, che abbia svolto attività estranea alle sue attribuzioni professionali normativamente previste.

³⁷ Così, per esempio, la sentenza Pret. Grottaglie, 22 giugno 1990, imp. Cavallo e altro, in *Riv. pen.*, 1991, 738: *«La delimitazione della sfera di competenze attribuibile alla professione di architetto deve ricavarsi dalle disposizioni di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537; in particolare, da tale normativa si evince che sono sottratti alle competenze professionali degli appartenenti all'ordine degli architetti (per essere riservati agli appartenenti a quelle degli ingegneri) i progetti relativi alle opere igieniche (quali acquedotti, fognature e relativi impianti di depurazione) nonché alle opere idrauliche ed agli impianti elettrici: con la conseguenza che risponde del reato di cui all'art. 348 c.p., l'architetto che esegua progetti a quelle opere relativi».*

³⁸ In termini, P. MARZARO GAMBA, *Note in tema di competenze professionali degli architetti*, in *Riv. giur. urbanistica*, 1992, 502, ove l'Autrice – condividendo l'autorevole insegnamento del Consesso di Palazzo Spada – ha sostenuto la necessità di adeguare quanto prima la normativa sulle competenze professionali di ingegneri ed architetti al progresso scientifico intervenuto, ma ha anche ribadito che, nel perdurare della vigente disciplina della materia, deve escludersi ogni interpretazione che voglia attribuire anche agli architetti la progettazione e direzione lavori delle opere igieniche poste a servizio dell'abitato, delle opere viarie e, più in generale, di quelle riconducibili alla nozione di opere di urbanizzazione.

titolo di laurea in architettura con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato in senso tecnico-scientifico), ove non si tratti di opere e impianti posti a diretto servizio di singoli fabbricati e perciò riconducibili alla nozione di edilizia civile» [39].

*

3.2. Inammissibilità di un'interpretazione estensiva.

Come detto, dunque, secondo l'impostazione ermeneutica dominante, dunque, in applicazione della normativa contenuta nel R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, **esulano dal campo professionale dell'architetto le opere igieniche poste a servizio dell'abitato in genere, come acquedotti, fognature e relativi impianti di depurazione**, rientrandovi solamente tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati.

Ed, invero, la prevalente giurisprudenza ritiene che il citato art. 52 del R.D. n. 2537/1925 – ai sensi del quale le opere di edilizia civile rientrano tra le attribuzioni sia degli ingegneri che degli architetti – **non possa essere interpretato tanto estensivamente** sino ad includere nelle competenze della seconda categoria professionale, oltre gli impianti igienici asserviti ad un determinato fabbricato, anche le opere idrauliche, quali acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, poste a servizio dell'abitato in genere, con la conseguenza che tali opere idrauliche, secondo la citata disciplina normativa, devono ritenersi riservate in via esclusiva alla figura dell'ingegnere.

In tal senso, infatti, il Consesso di Palazzo Spada si è già pronunciato oltre una ventina di anni or sono, precisando espressamente che «*L'art. 52, comma 2, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 [...]*

³⁹ Così T.A.R. Lazio, sez. II, 30 luglio 1990, n. 1477, in *T.A.R.*, 1990, I, 2965. Sulla stessa falsariga è anche la parte motiva della successiva decisione T.A.R. Lazio, sez. II, 16 dicembre 1991, n. 1920, *ivi*, 1992, I, 70.

non può essere interpretato estensivamente sì da ricomprendersi fra le competenze dell'architetto anche l'esecuzione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione a servizio dell'abitato in genere; rientrano invece, nella competenza dell'architetto progettista gli impianti igienici strettamente connessi con i singoli fabbricati» [40].

In altre parole, le predette **opere idrauliche** si ritengono rientrare nella casistica contemplata dal precedente art. 51 del medesimo Regolamento professionale, e – come tali – di competenza esclusiva dei laureati in ingegneria.

Sul punto, è stato infatti precisato che «I lavori concernenti gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell'acqua non sono riconducibili all'ambito dell'edilizia civile, ma **rientrano nell'ingegneria idraulica**, che – ai sensi dell'art. 51, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 – forma oggetto riservato alla professione d'ingegnere, dovendosi pertanto escludere che gli incarichi in questione possano essere conferiti ad architetti» [41].

E sulla stessa falsariga si sono successivamente attestate gran parte delle pronunce giurisprudenziali in materia [42], traendone le dovute conseguenze: così, per esempio, è stata giudicata razionale e legittima la scelta di un comune di prescrivere necessariamente il possesso della laurea in ingegneria – e non alternativamente di quella in architettura – per gli aspiranti ai posti di massima responsabilità dell'area tecnica, ove, nell'ambito dei possibili interventi dell'Ente in tale

⁴⁰ Così la decisione Cons. Stato, sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538, *cit.*.

⁴¹ Così la sentenza T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 14 agosto 1998, n. 2751, in *Foro Amm.*, 1999, 489.

⁴² Cfr., per esempio, la sentenza T.A.R. Molise, 23 maggio 1990, n. 147, in *T.A.R.*, 1990, I, 2751.

area, erano ricomprese attività di progettazione e direzione di opere pubbliche poste per l'appunto a servizio dell'abitato in generale [43].

Del pari, **si è ritenuto che esorbiti dalle mansioni attribuite agli architetti anche la verifica della sicurezza degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46**, essendo stato precisato in giurisprudenza: «*Secondo il sistema di ripartizione delle competenze professionali delineato dal R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, disciplinante l'esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto, la nozione di edilizia civile non può essere estensivamente interpretata, dovendosi da essa escludere alcuni lavori ed opere, fra i quali le applicazioni della fisica; pertanto, la verifica della sicurezza degli impianti quale disciplinata ai sensi della L. 5 marzo 1990 n. 46, in quanto riferita non solo agli impianti degli edifici civili, ma anche a quelli elettrici asserviti a tutti i tipi di immobili, va ritenuta oggetto ormai autonomo e distinto dall'opera muraria nel suo complesso, come tale rientrante nell'esclusiva competenza professionale degli ingegneri e quindi non anche degli architetti*» [44], mentre in senso contrario – ad onor del vero – si è successivamente espresso il Consiglio di Stato: «*È illegittimo il decreto del Ministro dell'industria 22 aprile 1992 nella parte in cui ha individuato in via tassativa i professionisti competenti allo svolgimento dell'attività di verifica della sicurezza degli impianti relativi ad edifici adibiti ad uso civile, disciplinata dalla l. 5 marzo 1990 n. 46 e dal regolamento approvato col d.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, limitandone la previsione tassativamente agli ingegneri e ai periti industriali*» [45].

⁴³ In termini, T.A.R. Marche, 26 luglio 1990, n. 480, in *T.A.R.*, 1990, I, 3587.

⁴⁴ Così T.A.R. Lazio, sez. III, 14 febbraio 1995, n. 360, in *T.A.R.*, 1995, I, 1056.

⁴⁵ Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 1997, n. 1876, in *Foro Amm.*, 1997, 3140.

In proposito, comunque, si rinvia al precedente paragrafo 2.6, in ordine alle più recenti modifiche della normativa in materia di verifica della sicurezza degli impianti.

A questo punto, allora, può essere utile analizzare la casistica affrontata dalla giurisprudenza.

3.2.1. Sistema di videosorveglianza di un insediamento industriale.

Si è ritenuto che, nel caso di un appalto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di un agglomerato industriale – il quale abbia ad oggetto la progettazione esecutiva, la costruzione di tutte le opere ed impianti finiti, la fornitura ed installazione di apparecchiature e strumentazioni, la fornitura dei materiali e mezzi d'opera – «...**deve essere esclusa l'impresa il cui progetto esecutivo sia stato sottoscritto da un architetto anziché da un ingegnere**, atteso che la realizzazione di siffatto sistema richiede uno specifico progetto, implicante professionalità specifica, che non può essere di spettanza della professione di architetto» [46].

*

3.2.2. Impianti per rifiuti urbani.

In proposito, il Consiglio di Stato ha sottolineato: «*Ai sensi del combinato disposto degli art. 51 e 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 **non rientra nelle competenze dell'architetto ma bensì dell'ingegnere la progettazione relativa alla realizzazione di una stazione di transfert di rifiuti solidi urbani, di un impianto di compostaggio per rifiuti solidi urbani ad elevata natura organica e di un impianto per il trattamento di rifiuti solidi urbani pericolosi**, trattandosi di opere di rilevante entità ricadenti nel concetto di lavori relativi a costruzioni di ogni genere ed in particolare di*

⁴⁶ T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 9 giugno 2004, n. 969, in *Foro amm. TAR*, 2004, 1861.

impianti industriali i quali sembrano comportare, anche in generale, l'applicazione della fisica che costituisce attività tipica della professione di ingegnere» [47].

In motivazione, può leggersi chiaramente: «Al riguardo il Collegio intende sottolineare che se è vero che ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 possono formare oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, la giurisprudenza prevalente appare molto rigorosa nel ritenere che tale norma deve interpretarsi in senso letterale e non estensivo, con riferimento al contenuto del precedente articolo 51 e del successivo secondo comma dello stesso articolo 52.

Infatti mentre quest'ultimo precisa che le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici di cui alla legge 20 giugno 1909 n. 364 (ora L. 1° giugno 1939 n. 1089) sono di spettanza della professione di architetto (anche se la parte tecnica può essere compiuta indifferentemente anche da un ingegnere), l'articolo 51 stabilisce che sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Ciò posto non sembra che i progetti da redigere in esecuzione delle ricordate delibere del 6 luglio 1988 possano considerarsi rientrare nell'ambito dell'edilizia civile e dei compiti dell'architetto, trattandosi di

⁴⁷ Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4808, in *Riv. giur. edilizia*, 2001, I, 105.

opere di rilevante entità ricadenti nel concetto di lavori relativi a costruzioni di ogni genere ed in particolare di impianti industriali».

*

3.3. L'interpretazione estensiva.

Per correttezza e completezza di disamina, deve darsi conto anche di un orientamento interpretativo più possibilista – benché indubbiamente minoritario – il quale propende per un'esegesi più estensiva delle norme di riferimento e per un conseguente ampliamento delle competenze professionali della figura dell'architetto.

Si rinviene, infatti, qualche pronuncia giurisprudenziale che, in base ad un'interpretazione sistematica ed evolutiva della disciplina dettata dal R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, ed in particolare degli art. 51-54, ha considerato essere di spettanza degli architetti – oltre che degli ingegneri – **anche la progettazione e la direzione dei lavori relativi ad opere di urbanizzazione**, con la sola esclusione delle opere di particolare complessità tecnica, che implicano conoscenze peculiari degli studi di ingegneria, da realizzare ordinariamente in zone extraurbane (vie di grande comunicazione, acquedotti, mezzi di trasporto). Così, per esempio, una risalente decisione del Tribunale amministrativo sardo, di oltre vent'anni fa, ha giudicato rientrare tra le attribuzioni degli architetti anche la direzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue di un abitato [48].

Ma analizziamo la casistica giurisprudenziale anche sotto questo profilo.

3.3.1. Impianto di illuminazione pubblica.

Su questa falsariga, sembrano porsi pure talune decisioni della Suprema Corte civile, secondo le quali rientrerebbe anche

⁴⁸ Cfr. T.A.R. Sardegna, 30 settembre 1986, n. 410, in *T.A.R.*, 1986, I, 3882.

nell'attribuzione professionale degli architetti la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile, ivi compreso **un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale** [49].

Secondo tale impostazione del Giudice civile di legittimità, la normativa in materia non preclude tale possibilità agli architetti, visto che, mentre l'art. 51 del R.D. n. 2537/1925 contempla quale oggetto di competenza esclusiva della professione di ingegnere alcune attività tra le quali non è prevista la progettazione di impianti di illuminazione, l'art. 52 primo comma del medesimo Regio Decreto prescrive che *«formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di stima ad esse relative»*.

Orbene – prosegue la Corte – *«...se, come il ricorrente assume, sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate.*

Non può quindi affermarsi, con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa con "principale ed indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" [...] in assenza di una normativa che

⁴⁹ Cfr., da ultimo, la sentenza Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2000, n. 613, in *Urbanistica e appalti*, 2000, 613.

disciplini differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni» [50].

Di analogo tenore sembra anche una più risalente pronuncia della Suprema Corte del 1992 [51], la quale, tuttavia – ad onor del vero – ha solo indirettamente ed incidentalmente fatto riferimento ad una competenza degli architetti circa la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale. Quella decisione, infatti, non ha dovuto esaminare in maniera puntuale un'eventuale diversità di attribuzioni tra ingegneri ed architetti, atteso che la controversia, in concreto, riguardava invece l'ipotetica competenza di un geometra, che è stata senz'altro denegata, in favore dei Tecnici laureati in generale.

*

3.3.2. Impianto di illuminazione di un campo sportivo.

Seguendo un'impostazione analoga, una pronuncia giurisprudenziale recente ha ricompreso tra le attribuzioni di un architetto anche la progettazione dell'impianto di illuminazione elettrica di un campo sportivo, ritenendo che tale lavoro non possa ricondursi all'art. 51 del Regolamento professionale – il quale, appunto, individua le attribuzioni esclusive degli ingegneri – ma vada riportato alla norma del successivo art. 52, quale intervento affine o, comunque, connesso a quelli relativi alle opere di edilizia civile.

È stato, infatti, precisato che *«Rientra nella competenza professionale dell'architetto la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile, quale è un impianto di*

⁵⁰ Così la parte motiva della succitata decisione Cass. civ., n. 613/2000.

⁵¹ Si tratta della decisione Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1992, n. 11994, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, f. 11, secondo la quale *«La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale non rientra tra le attribuzioni professionali dei geometri, quali sono indicate tassativamente dall'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, bensì fra quelle degli ingegneri ed architetti...».*

illuminazione elettrica di un campo di calcio, poiché ha la stessa competenza dell'ingegnere, avendo l'art. 52, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 totalmente equiparato le due professioni per le materie da esso previste» [52].

*

3.3.3. Opere di arredo urbano e viabilità pubblica.

Secondo la pronuncia del T.A.R. Basilicata dianzi citata, è stata altresì dichiarata legittima una determinazione comunale avente ad oggetto il conferimento dell'incarico ad un architetto per la progettazione preliminare, esecutiva e definitiva in ordine ad opere di "arredo urbano e viabilità".

In quel caso, evidentemente, i Giudici hanno ritenuto che, rispetto alla progettazione delle infrastrutture, avesse carattere prevalente la progettazione dell'arredo urbano, attività – quest'ultima – sicuramente da ricomprendersi tra le competenze dell'architetto [53].

* * *

4. COMPETENZE IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.

Da ultimo – e per lo stretto collegamento che presenta – merita di essere preso in considerazione anche l'aspetto delle competenze professionali in materia di coordinamento della sicurezza.

In proposito, è noto che il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (recante attuazione della direttiva 92/57/CEE), nel prescrivere misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri

⁵² Così T.A.R. Basilicata, 3 aprile 2006, n. 161, in *Foro amm. TAR*, 2006, 1474.

⁵³ Cfr. T.A.R. Basilicata, 3 aprile 2006, n. 161, *cit.*.

temporanei o mobili, ha individuato, all'**art. 10**, i vari requisiti che deve possedere il soggetto incaricato di coordinare la sicurezza [54].

La norma citata, al comma 1, individua tre fasce di figure professionali che possono assumere la funzione di coordinatore, nell'ambito della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, graduando le stesse in ragione dei diversi livelli di studio – dal diploma di laurea (in ingegneria o architettura), ai diplomi universitari (sempre in ingegneria o architettura) sino, infine, ai diplomi tecnici in genere (di geometra, di perito industriale, di perito agrario e di agrotecnico) – disponendo, al

⁵⁴ La norma in questione, rubricata "*Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*", così recita:

«1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti».

comma 2, che i soggetti di cui al comma 1 devono, altresì, essere in possesso di un attestato di frequenza ad uno specifico corso in materia di sicurezza.

Orbene – giusta l'interpretazione fornita a tale norma dal Supremo Consesso amministrativo ^[55] – poiché il corso specialistico da ultimo citato, non ha, per la sua brevità (120 ore), una funzione sostitutiva dei singoli corsi di studio delle diverse figure professionali, deve ritenersi sussistere il principio che è la partecipazione ai medesimi corsi di studio ad integrare le conoscenze dei soggetti, nell'ambito delle specifiche abilitazioni, ad operare nei diversi settori della tecnica.

Da tale impostazione ermeneutica, consegue che **il citato D.Lgs. n. 494/1996 non ha introdotto modifiche al comune riparto delle diverse competenze professionali**, ma si è limitato ad individuare una vasta gamma di professionalità, che – ciascuna nel proprio esclusivo settore di competenza – sono suscettibili di svolgere le funzioni specifiche connesse alla sicurezza, previa partecipazione a corsi per l'acquisizione di conoscenze sulle specifiche attività.

E ciò anche per l'indiscutibile rilievo che le attività connesse alla sicurezza non possono ragionevolmente essere svolte in modo efficace se non da chi possiede un'approfondita conoscenza delle problematiche connesse alla tipologia delle opere da realizzare, alle tecnologie costruttive, agli specifici e spesso complessi mezzi d'opera utilizzati.

Con tali argomentazioni, per esempio, il Consiglio di Stato ha avuto modo di escludere gli architetti ed indicare gli appartenenti alla categoria degli ingegneri quali unici soggetti competenti a coordinare la sicurezza in materia di realizzazione di opere marittime, e ciò proprio per la ragione che la stessa progettazione e direzione lavori di siffatte opere

⁵⁵ In termini, la parte motiva della decisione Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2002, n. 1208, in *Appalti Urbanistica Edilizia*, 2002, 623.

deve ritenersi senz'altro esulare dalla competenza professionale dei laureati in architettura [56].

Sulla stessa falsariga, si è posto anche il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, con due successive (e quasi uguali) sentenze, rese in pari data, il 3 maggio dello scorso anno.

In quel caso, entrambi i ricorsi erano stati promossi dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Milano, avverso due separati bandi di gara, pubblicati da un Comune del milanese, e volti a conferire incarico ad un professionista tecnico per la progettazione, direzione lavori **e coordinamento della sicurezza** – per quanto più ci interessa in questa sede – di due complessi interventi edilizi su immobili comunali. In entrambi i bandi, l'Amministrazione aveva limitato ai soli laureati in ingegneria o in architettura la partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento di detto incarico, escludendo – di conseguenza – sia i geometri che i periti edili.

Giudicando illegittima e lesiva una tale esclusione, il Collegio dei Periti Industriali aveva provveduto ad impugnare separatamente i due bandi di gara, sostenendo la piena competenza dei propri iscritti sia per l'attività di progettazione sia per quella di coordinamento della sicurezza, ma il T.A.R. lombardo si è dimostrato di diverso avviso.

I Giudici, infatti, dopo aver verificato che gli interventi edilizi da realizzare – per la loro complessità, per la necessità di strutture in conglomerato cementizio e, dunque, per la loro natura tutt'altro che modesta – non potevano rientrare nella competenza professionale dei periti edili, in ordine alla progettazione e alla direzione lavori, **ha finito per escludere la competenza di tale categoria di professionisti tecnici anche con riguardo alle mansioni di coordinatore della**

⁵⁶ In tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2002, n. 1208, *cit.*.

sicurezza nella duplice fase di progettazione e di esecuzione dei lavori [57].

Si deve, dunque, concludere che nella materia di realizzazione di impianti – oggetto specifico della presente trattazione – anche l'attività di coordinazione della sicurezza segue le regole generali del riparto di competenze, nel senso che l'incarico di coordinatore della sicurezza potrà legittimamente essere assunto solo da quelle figure professionali che sono normativamente abilitate ad effettuare la progettazione e la direzione lavori.

* * *

Confidando di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, e di aver contribuito a dipanare i diversi dubbi in materia di riparto delle competenze professionali nella materia *de qua*, autorizzo fin d'ora lo Spett.le Ordine professionale, che Lei rappresenta, a mettere il presente parere a disposizione di tutti i professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, ed eventualmente a depositarlo presso Istituzioni ed Enti pubblici.

Rimango, comunque, a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento ed eventuale integrazione, cogliendo intanto l'occasione per inviare i migliori saluti.

Noale (VE), 29 giugno 2007.

- avv. Domenico Chinello -

⁵⁷ Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 maggio 2006, n. 1128, in *Foro amm. TAR*, 2006, 1594 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 maggio 2006, n. 1129, in *www.giustizia-amministrativa.it*. In proposito, sia anche consentito rinviare a D. CHINELLO, *Periti edili e lavori pubblici: profili di incompetenza in materia di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza*, sul quotidiano giuridico telematico *www.altalex.com*, 03.07.2006.

I N D I C E

Introduzione.	pag. 1
1. Competenze dei periti industriali.	2
1.1. La specializzazione per settori.	3
1.2. Semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche.	6
1.3. Irrilevanza delle modifiche ai corsi di studio.	10
2. Competenze dei geometri.	11
2.1. Modeste opere di irrigazione e bonifica.	15
2.2. Impianti elettrici in genere.	16
2.3. Impianti di illuminazione stradale.	17
2.4. Impianti di riscaldamento.	18
2.5. Impianti collegati alle opere viarie.	19
2.6. La materia della sicurezza degli impianti.	21
3. Competenze degli architetti.	23
3.1. La dominante interpretazione restrittiva.	24
3.2. Inammissibilità di un'interpretazione estensiva.	29
3.2.1. Sistema di videosorveglianza di un insediamento industriale.	32
3.2.2. Impianti per rifiuti urbani.	32
3.3. L'interpretazione estensiva.	34
3.3.1. Impianto di illuminazione pubblica.	34
3.3.2. Impianto di illuminazione di un campo sportivo.	36
3.3.3. Opere di arredo urbano e viabilità pubblica.	37
4. Competenze in materia di coordinamento della sicurezza.	37
Indice.	42